



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Area Vasta Emilia Nord

Tipo procedura:

Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016

Titolo:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO, IN UN UNICO LOTTO IN AMBITO AVEN, DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI DELL'AZIENDA USL DI PARMA E DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERISTARIA DI PARMA, MEDIANTE L'UTILIZZO DI FUEL CARD, RELATIVAMENTE AL PERIODO 01/04/2018 – 31/03//2023 – CODICE CIG: 727590069E

Documento:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Responsabile procedimento

Dott. Ermenegildo Deolmi

**Tel. 0521
971010 -
791011
Fax
0521703459**

**Serv_econ_logistica_rit
@pec.ausl.pr.it**

Redazione:

Azienda USL di Parma

**Servizio Logistica e Gestione
Amministrativa Lavori Pubblici**

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO E DURATA
 - ART. 2 - IMPORTO PRESUNTO E QUANTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI
 - ART. 3 - AMBITO TERRITORIALE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
 - ART. 4 - CARATTERISTICHE DELLE FUEL CARD
 - ART. 5 – CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA
 - ART. 6 – RETE DI DISTRIBUZIONE
 - ART. 7 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
 - ART. 8 - COMPOSIZIONE DELL’OFFERTA
 - ART. 9 - MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
 - ART. 10 - PROVA
 - ART. 11 - CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI: - PENALI
 - ART. 12 - REVISIONE PREZZI
 - ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
 - ART. 14 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA
 - ART. 15 - DANNI A PERSONE E COSE
 - ART. 16 - ASSICURAZIONE ED OBBLIGHI DEL FORNITORE
 - ART. 17 - DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
 - ART. 18 - RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
 - ART. 19 - MODIFICHE E RECESSO CONTRATTUALE DA PARTE DELLE AZIENDE SANITARIE.
 - ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
 - ART. 21 - RECESSO DA PARTE DELLA DITTA
 - ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-APPALTO
 - ART. 23 - SICUREZZA
 - ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI
 - ART. 25 - FORO COMPETENTE
 - ART. 26 - NORME DI RINVIO
 - ART. 27 - INFORMATIVA AI SENSI DELLA L. 196/2003
 - ART. 28 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
-

ART. 1 - OGGETTO E DURATA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto l'affidamento in un unico lotto della fornitura dei seguenti carburanti per autotrazione mediante Fuel Card e dei servizi connessi per l'Azienda USL di Parma e per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma (d'ora in avanti anche Aziende Sanitarie):

- benzina super senza piombo (C.P.V. 09132100-4/Norma E.N. 228);
- gasolio da autotrazione (C.P.V. 09134220-5/Norma E.N. 590);
- GPL (C.P.V. 09133000-0/Norma E.N. 589).

La durata del contratto è di anni cinque con decorrenza dall'01/04/2018.

L'Azienda USL di Parma e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, ognuna per quanto di competenza, si riservano la facoltà, se sarà consentito dalla legislazione che sarà vigente all'epoca, di prorogarne la durata per un periodo ulteriore di tempo che non potrà comunque superare i 30 mesi e che verrà notificato all'Impresa aggiudicataria entro 6 mesi dalla scadenza.

In ogni caso la ditta aggiudicataria, alla scadenza del contratto, avrà comunque l'obbligo di garantire il servizio in essere, alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo di altri 6 mesi e comunque fino a che le Aziende Sanitarie non abbiano aggiudicato il nuovo appalto e sia intervenuta la completa attivazione del nuovo servizio appaltato.

L'Azienda USL di Parma si riserva le seguenti facoltà:

- di revocare il procedimento prima dell'adozione dell'atto di aggiudicazione;
- di non aggiudicare in tutto o in parte la fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, qualora ritenga le offerte eccessivamente onerose o non rispondenti alle situazioni reali di mercato all'atto dell'aggiudicazione;
- di non aggiudicare in tutto o in parte la fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, a proprio insindacabile giudizio;
- di attivare i contratti anche solo parzialmente nel caso vengano sottoscritte convenzioni da parte di CONSIP o INTERCENT-ER soddisfacenti relativamente alla collocazione territoriale dei distributori, confacente alle necessità delle Aziende Sanitarie

In tutti i casi, le imprese partecipanti alla gara non potranno vantare alcun diritto per risarcimento danni, né per lucro cessante, né per danno emergente.

Qualora prima della scadenza contrattuale siano impartite nuove direttive da parte dello Stato o della Regione Emilia Romagna o da AVEN (Area Vasta Emilia Nord, Associazione fra le Aziende USL ed Ospedaliere dell'Emilia Nord) per la centralizzazione o la modifica delle prestazioni da svolgere, che non consentano di proseguire nell'affidamento alla ditta aggiudicataria dell'attività oggetto del presente appalto, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà, dopo i primi 24 mesi, di interrompere anticipatamente il contratto senza che la Ditta aggiudicataria possa pretendere alcun compenso o rimborso, né per danno emergente, né per lucro cessante.

ART. 2 - IMPORTO PRESUNTO E QUANTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'importo complessivo presunto delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto per la durata quinquennale del contratto è di euro 1.363.500,00 (IVA esclusa), di cui euro 1.253.000,00 riferiti all'Azienda USL di Parma e euro 110.500,00 riferiti all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma. Il compenso è comunque corrisposto a misura in funzione dell'attività effettivamente prestata.

L'importo a base d'asta per la prestazione di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto è il seguente:

- prezzo consigliato con servizio ore diurne al lordo delle variazioni geografiche e delle variazioni relative ai rifornimenti in autostrade e/o tangenziali comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico, al netto di uno sconto di Euro 0,045 IVA esclusa.

Le Aziende Sanitarie si riservano, in base alle reali necessità, di ordinare un minor o maggior numero di prestazioni, fino ad un massimo rispettivamente del 20% e del 50%, senza che l'aggiudicatario possa muovere eccezioni, pretese o risarcimenti.

La suddivisione dell'importo complessivo dell'appalto fra i diversi carburanti non viene indicata, in quanto la stessa risentirà della rete di distribuzione offerta in sede di gara. In ogni caso sono a disposizione presso gli uffici del Servizio Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici gli elenchi delle auto di proprietà delle Aziende Sanitarie, con l'indicazione dell'alimentazione e della suddivisione sul territorio (città di Parma per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma e per Distretto per l'Azienda USL di Parma), nonché i dati di consumo dell'ultimo biennio.

Tenuto conto delle diverse tipologie di prestazioni, comprese le modalità di esecuzione, l'importo dello sconto offerto terrà già conto degli oneri per la sicurezza e pertanto si applicherà il prezzo come sopra definito, al netto dello sconto offerto in sede di gara, senza ulteriori calcoli.

ART. 3 - AMBITO TERRITORIALE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Ambito territoriale dell'Azienda U.S.L. di Parma in cui si dovrà svolgere il servizio è la provincia di Parma, attualmente suddivisa nei seguenti quattro Distretti:

Distretto di Parma comprendente i Comuni di:
Parma, Colorno, Sorbolo, Torrile e Mezzani

Distretto di Fidenza comprendente i Comuni di:
Fidenza, Salsomaggiore Terme, Noceto, Fontanellato, Fontevivo, Soragna, Busseto, Polesine, Zibello, Roccabianca, San Secondo Parmense, Sissa, Treccasali.

Distretto Sud-Est comprendente i Comuni di:
Langhirano, Collecchio, Sala Baganza, Felino, Calestano, Tizzano Val Parma, Corniglio, Monchio delle Corti, Lesignano Bagni, Montechiarugolo, Traversetolo, Neviano degli Arduini, Palanzano.

Distretto Valli Taro e Ceno comprendente i Comuni di:
Borgo Val di Taro, Medesano, Fornovo Taro, Varano de' Melegari, Varsi, Bore, Bardi, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Berceto, Valmozzola, Bedonia, Albareto, Compiano, Tornolo.

Si evidenzia inoltre che dell'Azienda U.S.L., anche ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, fa parte anche il Presidio Ospedaliero Aziendale, che comprende gli Ospedali di Fidenza (denominato Ospedale di Vaio) e di Borgo Val di Taro.

L'Ambito territoriale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma in cui si dovrà svolgere il servizio è la Città di Parma

Eventuali modifiche organizzative che si ripercuotessero sulla gestione del servizio in oggetto verranno tempestivamente comunicate alla Ditta aggiudicataria.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DELLE FUEL CARD

●

Per quanto riguarda le caratteristiche, le modalità di attivazione, di ordine e le funzionalità delle fuel-card, si fa riferimento alle descrizioni contenute nei documenti della gara bandita da Consip, denominata “Carburanti rete – fuel card 6”, fatte salve le eventuali modificazioni che potranno essere offerte in sede di gara, che verranno considerate solo se ritenute migliori, in funzione delle esigenze delle Aziende Sanitarie.

ART. 5 – CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA

Per quanto riguarda le caratteristiche e le modalità di erogazione tecnica del servizio, si fa riferimento alle descrizioni contenute nei documenti della gara bandita da Consip, denominata “Carburanti rete – fuel card 6”, fatte salve le eventuali modificazioni che potranno essere offerte in sede di gara, che verranno considerate solo se ritenute migliori, in funzione delle esigenze delle Aziende Sanitarie.

ART. 6 – RETE DI DISTRIBUZIONE

Tenuto conto dell’organizzazione delle Aziende Sanitarie, la partecipazione alla gara sarà ammessa solo per i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli esplicitamente indicati nel Bando di Gara, relativamente alla rete di distribuzione nella quale sarà possibile utilizzare un’unica fuel-card per automezzo, indipendentemente dalla tipologia di carburante:

- almeno n. 10 distributori all’interno del territorio della Provincia di Parma, con i seguenti sottolimiti:
 - almeno n. 4 all’interno del territorio del Comune di Parma, di cui almeno n. 1 con possibilità di erogazione di GPL;
 - almeno n. 2 distributori all’interno del territorio di ognuno dei Distretti dell’Azienda USL di Parma.

I Distributori potranno anche essere di proprietà di soggetti diversi dall’offerente, purché siano stati stipulati accordi debitamente sottoscritti dalle parti, che permettano, alle stesse condizioni l’utilizzo di un’unica fuel-card per automezzo (con fatturazione da parte del solo aggiudicatario della gara).

ART. 7 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Presente Capitolato Speciale d’Appalto e dei documenti da esso richiamati anche a:
 - a) garantire che il carburante fornito ai sensi della Convenzione abbia le caratteristiche fisico – chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI – EN di cui al Capitolato Tecnico della gara bandita da Consip, denominata “Carburanti rete – fuel card 6”, nella versione in vigore all’atto del prelevamento, pena l’applicazione delle penali previste nei documenti di tale gara;
 - b) garantire la permanenza, per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura, della consistenza numerica dei punti vendita provvisti di accettatori di Fuel Card dichiarati in sede di Offerta Tecnica;

c) comunicare alle Aziende Sanitarie, anche in formato elettronico, ogni eventuale modifica rilevante riguardante i punti vendita nel territorio della Provincia di Parma, rispetto a quelli presentati in sede di offerta.

ART. 8 - COMPOSIZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere presentata sia con riferimento agli elementi tecnici (estensione rete e migliorie), sia con riferimento alla parte economica, secondo quanto riportato al successivo articolo 9.

In ogni caso l'offerta economica dovrà essere redatta secondo lo schema "Scheda Offerta economica" e dovrà contenere lo sconto aggiuntivo, espresso in Euro, rispetto a quello indicato al precedente articolo 2 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 9 - MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa che sarà determinata sulla base del più alto punteggio complessivo conseguito, prendendo in considerazione i seguenti parametri di valutazione:

- A) Qualità: punteggio massimo conferibile 70 punti;
- B) Prezzo: punteggio massimo conferibile 30 punti.

A) QUALITÀ

I punti afferenti alla valutazione di qualità saranno attribuiti da una Commissione appositamente costituita, la quale attribuirà i relativi punteggi, a proprio insindacabile giudizio, con riferimento ai seguenti sub-parametri :

- A.1) Estensione della rete di distribuzione, rispetto a quella indicata al precedente articolo 6, considerando in modo particolare la presenza di distributori nei Comuni di maggiore dimensione. Si terrà in considerazione soprattutto la copertura dell'intero territorio, con riferimento alle strutture operative delle Aziende Sanitarie e non il numero complessivo - MAX 30 punti;
- A.2) Estensione della rete di distribuzione del carburante GPL, rispetto a quella indicata al precedente articolo 6, considerando in modo particolare la presenza di distributori nei Comuni di maggiore dimensione (compresi Parma, Fidenza e Langhirano). Si terrà in considerazione soprattutto la copertura dell'intero territorio, con riferimento alle strutture operative delle Aziende Sanitarie e non il numero complessivo - MAX 30 punti;
- A.3) Migliorie gratuite, in quanto comprese nel prezzo offerto in sede di gara – MAX 10 punti.

L'offerta che non raggiunga i 36/70 relativamente alla valutazione complessiva di qualità sarà esclusa dalla gara.

L'Azienda USL di Parma si riserva inoltre, anche in sede di valutazione tecnica dell'offerta, di chiedere una dimostrazione del funzionamento del software che verrà offerto per la gestione del servizio, nonché di visionare i magazzini e le strutture della ditta fornitrice dichiarate nell'offerta.

B) PREZZO

Verranno attribuiti **0,5 punti** per ogni millesimo di sconto aggiuntivo, rispetto a quello fissato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. Se l'offerta migliore, con il meccanismo prima indicato, superasse i 30 punti, si procederà ad assegnare alla stessa il massimo dei punti previsti (30), mentre alle altre offerte verrà assegnato un punteggio proporzionale secondo la formula della proporzionalità diretta.

Il prezzo offerto deve intendersi comprensivo di ogni spesa accessoria anche non espressamente richiamata in Capitolato Speciale d'Appalto, ma connessa all'effettuazione della fornitura.

ART. 10 - PROVA

Per i primi sei mesi l'appalto sarà conferito a titolo di prova al fine di consentire alle Aziende Sanitarie una valutazione ampia e complessiva del rapporto contrattuale.

In caso di esito negativo il contratto verrà automaticamente risolto. L'esito positivo potrà risultare anche da assenza di comunicazioni contrarie alla ditta aggiudicatarie entro 30 giorni dalla fine del semestre.

In caso di esito negativo, le Aziende Sanitarie comunicheranno alla ditta, mediante PEC, in maniera esaustiva le motivazioni del mancato superamento del periodo di prova, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.

In caso di esito negativo nulla sarà dovuto alla ditta ad eccezione dei pagamenti per le prestazioni effettuate durante il periodo di prova, al netto di eventuali penali comminate a termini contrattuali.

L'Azienda U.S.L. di Parma si riserva poi di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale che scaturirà dalle operazioni di gara.

ART. 11 - CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI: - PENALI

Il controllo dell'esatto e puntuale espletamento del servizio secondo quanto previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nei contratti d'appalto che si andranno a stipulare, nonché sul livello delle prestazioni rese, verrà effettuato attraverso controlli a campione, avvalendosi di personale delle Aziende Sanitarie allo scopo incaricato.

LE Aziende Sanitarie avranno facoltà di accedere ai distributori della Ditta fornitrice anche senza preavviso.

ART. 12 - REVISIONE PREZZI

Tenuto conto della modalità di calcolo del corrispettivo, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 115 del D. Lgs. n. 163/06.

ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Ditta aggiudicataria provvederà mensilmente ad inviare le fatture elettroniche, corredate di report analitico dell'attività svolta.

Gli Uffici competenti delle singole Aziende Sanitarie procederanno alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, a condizione che il servizio sia stato riconosciuto regolare.

L'attestazione di cui sopra farà fede ad ogni effetto.

Il pagamento verrà effettuato ai sensi del D. Lgs. n. 231/02, mediante accordo con la Ditta Fornitrice nell'ambito della corretta prassi commerciale del settore, con dilazione a 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento fattura da parte dell'Azienda, ai sensi della L. 833/78 e della L. R. 22/80 e s.m.

Il riferimento alla normativa regionale citata riguarderà anche l'eventuale richiesta di interessi moratori.

Nel caso di contestazione da parte delle Aziende Sanitarie per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto all'ordine od al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo resteranno sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

ART. 14 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA.

Il servizio oggetto della presente gara dovrà essere svolto nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/03 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

La Ditta manterrà riservati e darà istruzione al proprio personale affinché siano mantenuti riservati i dati economici, statistici, amministrativi e quelli concernenti il personale, che siano portati a sua conoscenza, in relazione all'effettuazione delle prestazioni di cui alla presente gara.

L'obbligo di cui al comma primo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salvo diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Ditta sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ART. 15 - DANNI A PERSONE E COSE

La ditta aggiudicataria sarà ritenuta direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale della ditta.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti delle Aziende Sanitarie, in contraddittorio con i rappresentanti della ditta aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti della ditta, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti delle Aziende Sanitarie, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna.

ART. 16 - ASSICURAZIONE ED OBBLIGHI DEL FORNITORE

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad adottare, durante l'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti, le misure e le cautele necessarie per garantire la salute e l'incolumità delle persone impiegate per la fornitura, nonché di terzi.

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio, danni relativi a persone e beni tanto della ditta medesima, quanto delle Aziende Sanitarie o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative alle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da terzi.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamato a rispondere il Committente, che fin d'ora si intende sollevato da ogni pretesa al riguardo.

La Ditta si impegna di conseguenza a provvedere al risarcimento dei danni e ad esonerare le Aziende Sanitarie da ogni responsabilità al riguardo.

Le Aziende Sanitarie sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle vigenti leggi sulle assicurazioni sociali obbligatorie ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nel servizio di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono i servizi.

ART. 17 - DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'attività prestata dalla Ditta aggiudicataria dovrà avvenire, tenendo conto di quanto disposto dalla Legge n. 146/90.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, la Ditta si trovasse nelle condizioni di non poter assolvere pienamente ai propri obblighi contrattuali, dovrà comunicarlo tempestivamente alle Aziende Sanitarie.

ART. 18 - RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare alle Aziende Sanitarie il nominativo di un suo incaricato quale responsabile/coordinatore per tutti gli adempimenti previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. La Ditta dovrà inoltre comunicare l'eventuale recapito telefonico per immediata disponibilità dell'incaricato per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria (nel normale orario di lavoro).

L'incaricato dovrà controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio. Dovrà mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dalle Aziende Sanitarie per il controllo dell'andamento del servizio.

In caso di assenza o impedimento dell'incaricato designato, la ditta dovrà comunicare il nominativo e il recapito di un sostituto.

ART. 19 - MODIFICHE E RECESSO CONTRATTUALE DA PARTE DELLE AZIENDE SANITARIE

Qualora Le Aziende Sanitarie dovessero individuare procedure organizzative diverse da quelle qui regolate, anche per nuovi assetti territoriali, sarà loro facoltà modificare il rapporto contrattuale in base alle nuove esigenze o recedere anticipatamente dal contratto, previo preavviso di almeno 2 mesi ed in tal caso la ditta aggiudicataria non può pretendere compensi

aggiuntivi, né indennizzi sia per lucro cessante che per danno emergente, o muovere alcuna eccezione.

Oltre al caso previsto all'art. 10 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, le Aziende Sanitarie hanno diritto, nei casi di giusta causa e/o reiterati inadempimenti della Ditta aggiudicataria, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria tramite PEC.

In caso di recesso delle Aziende Sanitarie, la Ditta ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, al netto delle penali eventualmente comminate, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 C.C..

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le Aziende Sanitarie avranno la facoltà di risolvere "ipso facto et de jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC, nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 c.c. e di quelle previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto (modifiche e recesso contrattuale);
- b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- e) in caso di cessione del contratto, non espressamente autorizzata dalle Aziende Sanitarie;
- f) in caso di subappalto non autorizzato dalle Aziende Sanitarie;
- g) qualora le Aziende Sanitarie abbiano a contestare per iscritto per dieci volte, anche non consecutive, l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- h) in caso di interruzione del servizio o gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;
- i) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini tassativamente prescritti o nel caso di reiterato inadempimento nelle consegne;
- j) in caso di mancata copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza del contratto;
- k) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del servizio effettuati nel corso dell'esecuzione contrattuale;
- l) applicazione di penali per un importo superiore ad Euro 5.000,00 nei periodi di validità del contratto.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda U.S.L. di Parma si riserva la facoltà di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova gara.

ART. 21 - RECESSO DA PARTE DELLA DITTA

Qualora la ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, le Aziende Sanitarie, oltre ad incamerare il deposito cauzionale, si riservano di addebitare alle medesima, le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta.

ART. 22 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il sub-appalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

La Ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta le prestazioni che intende eventualmente sub-appaltare.

L'Amministrazione appaltante non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo del servizio dagli stessi eseguiti.

Alla Ditta fornitrice è fatto divieto di cedere il contratto, se non previa espressa autorizzazione delle Aziende Sanitarie.

In caso di cessione del contratto o sub-appalto non autorizzato il Committente potrà risolvere il contratto con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

ART. 23 - SICUREZZA

La ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà indicare se ha provveduto:

- all'istituzione, all'interno della propria Azienda, del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- alla designazione dei Rappresentanti per la sicurezza e del medico competente;
- all'individuazione dei fattori di rischio nelle diverse fasi delle attività svolte dal proprio personale;
- alla elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.

La Ditta appaltatrice si impegna ad informare gli operatori sugli eventuali rischi connessi con lo svolgimento delle attività lavorative, sulle misure di sicurezza, sull'uso dei mezzi protettivi, sul percorso da seguire in caso di esposizione accidentale a materiali biologici, rifiuti e infortuni.

Inoltre si impegna a dotare gli operatori di idonei mezzi di protezione individuali e collettivi.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

I contratti verranno stipulato in forma di scrittura privata, singolarmente per ognuna delle Aziende Sanitarie.

Le eventuali spese di registrazione dei contratti ed ogni altra spesa inerente la sua formalizzazione sono a carico della ditta aggiudicataria.

Il contratti verranno sottoposti a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26-10-1972.

ART. 25 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia giudiziale che dovesse insorgere in conseguenza dei contratti che saranno attivati tra le Aziende Sanitarie e la Ditta aggiudicataria, sarà competente esclusivamente il Foro di Parma.

ART. 26 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, valgono le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, del codice civile, nonché ogni altra normativa emanata, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 27 - INFORMATIVA AI SENSI DELLA L. 196/2003

Ai sensi dell'Art. 10 della L. n. 196/2003, in riferimento al procedimento instaurato dalla presente gara, si informa che:

- a) le finalità e le modalità del trattamento dei dati, effettuato tramite supporti cartacei e/o strumenti informatici, sono esclusivamente dedicate all'instaurazione del procedimento di assegnazione della gara e alla gestione del rapporto contrattuale conseguente;
- b) il conferimento dei dati è obbligatorio ed un eventuale rifiuto alla loro trasmissione può comportare l'impossibilità di concorrere alla valutazione dell'offerta;
- c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte presentate sono:
 - 1) il personale delle Aziende Sanitarie;
 - 2) i concorrenti che partecipano alla gara, nel rispetto delle norme di legge;
 - 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/90;
- d) l'interessato ha facoltà di esercitare il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini che disciplinano la procedura, la rettifica, l'aggiornamento, l'integrazione, la cancellazione o il blocco, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi, nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 13 della L. n. 196/2003;
- e) titolare del trattamento dei dati per lo svolgimento della gara è l'Azienda U.S.L. di Parma;
- f) responsabili del trattamento dati sono tutti i Dirigenti dei servizi competenti alla scelta del contraente, alla instaurazione del rapporto contrattuale, nonché alla gestione del rapporto medesimo.

ART. 28 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

La ditta accetta tutte le clausole riportate, nessuna esclusa od eccettuata.

In particolare, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. accetta e specificamente sottoscrive le disposizioni dei seguenti articoli:

Art. 2 - "Variazione quantitativa delle prestazioni";

Art. 10 - "Prova";

Art. 11 - "Penali";

Art. 13 - "Pagamenti";

Art. 19 - "Modifiche e recesso contrattuale da parte dell'Azienda USL";

Art. 20 - "Risoluzione del contratto";

Art. 21 - "Recesso da parte della ditta".

Il Direttore del Servizio
Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici
Dott. Ermenegildo Deolmi